tuzione della giuria, spesso in balia delle audacie dei difensori, che potranno forse trovare nella facoltà in discorso quel mezzo di sorpresa che verrebbe loro a mancare colla soppressione della famigerata formola della forza irresistibile. Tuttavia nessuno può negare che quella facoltà è assolutamente provvida, offrendo il mezzo di supplire a tutte quelle lacune che rimangono necessariamente nella determinazione aprioristica dei varii impulsi che spingono al reato. Il legislatore per quanto sia accurato (osservava il Ministro Pessina nella relazione sulle modificazioni al progetto Savelli, conformemente all'opinione di parecchi cultori della scienza criminale, fra i quali Gayer, professore dell'università di Monaco) nello sceverare i reati degni della prigionia da quelli meritavoli della detenzione, non arriverà mai a raggiungere una perfezione neppure relativa, imperocchè trattasi non tanto di giudicare della moralità del fatto quanto della moralità del delinquente, e questo è ufficio che solo il giudice può disimpegnare di caso in caso.

Ma se è giusto e logico che la facoltà al giudice di surrogare la pena non disonorante a quella disonorante, debba essere riconosciuta nel Codico, gli è pur giusto e logico sancire la facoltà nel giudice di infliggere la pena della reclusione o prigionia, quando i reati colpiti con pena non disonorante si manifestano invece animati da movente abbietto e brutale. Altrimenti si costituirebbe un privilegio a favore del delinquente con manifesto danno sociale. La logica vorrebbe esteso il principio anche a danno del reca quando ciò conduca a maggior giustizia, perchè la giustizia sta nel conciliare gli interessi della società offesa dal delitto con quelli del delinquente, al quale non va sacrificato il bene inestimabile della sicurezza pubblica - Si griderà all'arbitrio del giudice, rileva l'Eg. Avv. Maino (Mon. Trib. 1888 N. 5) ma il giudice non avrebbe a vantaggio della società maggiore arbitrio di quello che volentieri gli viene concesso a vantaggio degli imputati.

## III.

La novità più considerevole del progetto nella scala penale, quella che è l'aspirazione più grande e più nobile dell'illustre Zanardelli, e ne sarà anche la gloria più bella e più pura invidiata dai suoi meno fortunati predecessori, è l'abolizione dell'estremo supplizio.

Noi non voglia no discutere questo gravissimo problema, oggetto di discussione secolare. Del resto il ricordare i nomi di tanti giuristi e filosofi avversarii dell'abolizione, il rilevare la possibilità che circostanze particolari impongano nell'avvenire al nostro paese di ripristinare la pena di morte, come avvenne in Isvizzera, l'osservare che la quistione rimarrà aperta fino a che continucrà a sussistere quella pena nei codici militari, sarebbe oggi opera inutile, non varrebbe punto ad arrestare quella corrente abolizionista che si è diffusa în Italia, alla quale non sembra di meritare il nome di grande e di civile, e di essere degna de' suoi alti destini, se non ha bandito il carnefice. Il sentimento pubblico, alimentato particolarmente dai tristi ricordi di non ancora antiche efferatezze e dalla persuasione che il raggiunto progresso politico esiga essenzialmente anche l'abolizione dell'estremo supplizio, si impone a legislatori ed a giuristi.

Da parte nostra accettiamo il dilemma posto e dimostrato dall'on. Ferri nei Nuovi orizzonti del Diritto e della Procedura Penale. O si vuole dalla pena di morte ricavare qualche utilità p. es. l' unica efficacia di essa, quale è la selezione artificiale, ed allora bisogna applicarla sul serio ed avere il coraggio di uccidere in Italia ogni anno più di 1500 individui. Oppure la pena di morte si tiene scritta nei Codici,

coma spauracchio inutile e non mai applicato, ed allora per essere serii bisogna abolirla. Dunque abolizionisti per una ragione di opportunità. Non parliamo di illegittimità e di altre consimili astrazioni, poichè allora si potrebbe collo stesso Ferri, e col Lombraso, col Taine e con altri, osservare che la pena di morte è scritta dalla natura in ogni angolo dell' universo ed in ogni momento della vita mondiale e che non repugna in modo assoluto al diritto, ed è di più conforme alle leggi naturali, perchè la selezione artificiale che la società venisse facendo nel proprio seno coll'estirpare gli elementi nocivi alla propria esistenza, quegli individui, dei quali l'impulso della criminalità è legato alla trama intiera delle loro idee e dei loro sentimenti, sarebbe di grande giovamento.

E non vogliamo passare sotto silenzio questa ulteriore osservazione, la quale dovrebbe convincerci che quei giuristi, specie della nuova scuola, i quali scno impenitenti fautori della pena di morte, hanno minor torto di quello che loro generalmente si attribuisce. Si deve considerare che in sostanza il ministero punitivo sociale quale è vagheggiato dai positivisti, non diventerà crudele, oppressivo, esorbitante, perchè se da una parte si invoca l'applicazione della pena di morte pei criminali nati, cioè pei più perversi, dall'altra si proclama la mitezza della pena per tutti quei delinquenti nei quali l'impulso criminale non è ingenito, ma accidentale, passeggiero. Di qui ne viene una naturale e generale compensazione della maggiore severità che vuolsi usata pei più gravi misfatti; la qual cosa trattiene dall' offendere quel sentimento, che pur deve pesare assai, affinchè la pena riesca veramente efficace. Aggiungasi che tanto si rispetta questo sentimento dalla nuova scuola, che essa è in massima contraria all'ergastolo, appunto perchè questa pena perpetua, colla crudeltà dell'isolamento, della segregazione cellulare continua o per lunghi anni, diventa enorme; senza osservare che tale crudeltà non giova perchè dopo che sarà stato chiuso e sepolto un uomo, in una cella per 5, 10 e più anni lo si avrà irritato ed inebetito, e la prima boccata d'aria libera dopo scontata la pena, risveglierà un lui gli istinti del male spenti ma non cancellati o gli toglierà ogni energia di lavoro onesto e quotidiano (Ferri).

La conclusione pratica di queste ultime osservazioni è che quando si sente parlare di conservazione della pena di morte, non bisogna fosto scandolezzarsene e gridare vade retro Satana, ma badare al complesso del sistema penale, che si propone dagli antiabolizionisti, e credere che essi non sono meno uomini di cuore e bravi cittadini e patrioti degli altri. In teoria è assai più facile trovare degli abolizionisti; in pratica la cosa è diversa. E lo dimostriamo citando, fra gli altri, l'esempio che ci porge il Commendatore Beltrami Scalia, un vero luminare della scienza penitenziaria.

Leggiamo nella Criminlogia del Garofalo che il Beltrami Scalia dopo di avere ricordati parecchi casi, quello di un individuo che, due volte condannato a morte per assassinio e due volte graziato,, commise un terzo assassinio, di un altro che condannato a morte e graziato, uccise alla stazione di Alessandria un carabiniere, di un terzo che condannato a vita, uccise nel bagno di Favignana il suo direttore, conclude — codleste belve la società non può corservare nel suo seno, a pericolo continuo di chi è destinato a custodirii, a perenne minaccia del consorzio civile, ad esempio di incoraggiamento pei meno malvagi. —

## IV.

Alla pena di morte il progetto ssostituisce al sommo della scala penale l'orgastolo, pena perpetua che si sconta